

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 10 DICEMBRE 1965

(58^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Estensione ed integrazione delle leggi 23 aprile 1952, n. 526, 12 agosto 1957, n. 799 e 15 gennaio 1960, n. 16, a favore di alcune categorie di insegnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori, all'albo speciale e al quadro speciale dell'ex territorio di Trieste » (909) (D'iniziativa dei deputati Belci ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . .	Pag. 819, 824, 825, 826, 827, 828
DONATI	825, 827, 828
FARNETI Ariella	824
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	824 825, 826, 828
LIMONI, <i>relatore</i>	820, 824, 825, 826, 827
MONETI	826
ROMANO	825, 826
SPIGAROLI	825, 826, 828

La seduta è aperta alle ore 11,25.

Sono presenti i senatori: Alcidi Rezza Lea, Baldini, Bellisario, Cassano, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Limoni, Maier,

Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Russo, Salati, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati e Zaccari.

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Gui.

MONETI, *Segretario legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Belci ed altri: « Estensione ed integrazione delle leggi 23 aprile 1952, n. 526, 12 agosto 1957, n. 799, e 15 gennaio 1960, n. 16, a favore di alcune categorie di insegnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori, all'albo speciale e al quadro speciale dell'ex territorio di Trieste » (909) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di

iniziativa dei deputati Belci, Bologna, Borghi, Romanato, Codignola e Malagugini: « Estensione ed integrazione delle leggi 23 aprile 1952, n. 526, 12 agosto 1957, n. 799 e 15 gennaio 1960, n. 16, a favore di alcune categorie di insegnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori, all'albo speciale e al quadro speciale dell'ex territorio di Trieste », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico agli onorevoli colleghi che la Presidenza del Senato, accogliendo la richiesta unanime della Commissione, ha assegnato il disegno di legge, già esaminato in sede referente, in sede deliberante.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

L I M O N I, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con il disegno di legge di iniziativa dei deputati Belci, Bologna ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati, si intende, in sostanza, estendere agli insegnanti del quadro speciale, dell'albo speciale e dei ruoli speciali transitori dell'ex territorio libero di Trieste i benefici di cui hanno goduto gli insegnanti appartenenti al ruolo speciale transitorio e ad altre categorie beneficiarie di provvedimenti speciali nel rimanente territorio nazionale.

Il provvedimento è reclamato da ragioni di giustizia e dall'obbligo morale di un giusto riconoscimento dei meriti di molti di questi insegnanti italiani rimasti, in condizioni difficilissime e pericolose per la loro stessa integrità fisica, nel territorio di Trieste a mantenere viva la cultura e la tradizione italiane. Alcuni di questi insegnanti hanno dovuto subire, a causa della loro aperta professione di italianità, parecchi mesi di carcere.

Le vicende giuridiche della scuola nel territorio di Trieste dopo la fine del conflitto si possono riassumere in brevi linee. Il primo provvedimento legislativo riguardante la scuola nel territorio di Trieste fu il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 677, emanato il 10 luglio 1947, quando, in previsione dell'entrata in vigore del trattato di pace e della costitu-

zione del Territorio libero di Trieste, ci si preoccupava di mantenere a Trieste il personale insegnante, non di ruolo, di cittadinanza italiana.

Dato che tale provvedimento, dopo sei mesi dalla sua promulgazione, rimaneva ancora inattuato, il Governo militare alleato della zona A del territorio libero di Trieste emanò il 14 gennaio 1948 un proprio ordine n. 43, con il quale intese applicare — con notevoli limitazioni però — il decreto legislativo n. 677.

L'ordine n. 43 doveva, nelle intenzioni delle Autorità militari alleate, inquadrare gli insegnanti, in possesso di particolari requisiti di anzianità, di titoli di cultura e didattici, in un ruolo speciale, come si evince dai decreti inviati agli interessati dal *Headquarters Allied Military Government* in data 16 gennaio 1950: « *You are hereby notified that you have been inscribed in the Special Roll of teachers instituted in the Br. U.S. Zone of the Free Territory of Trieste, which is lodged at the local Superintendency of Finance, according to the conditions and effects foreseen by A.M.G. Order n. 43 of 14-1-1948* ».

Nella traduzione italiana però la dicitura « *Special Roll* » appare stranamente modificata in « albo speciale », per cui gli insegnanti, in luogo di un ruolo, di una cattedra e di un trattamento economico adeguati, ebbero soltanto la sicurezza di uno stipendio ragguagliato al grado iniziale, più gli scatti quadriennali. Per il resto, rimasero equiparati ai professori fuori ruolo con l'obbligo di presentare annualmente la domanda per ottenere un incarico. Gli interessati rimasero pertanto insoddisfatti e più malcontenti ancora furono tutti coloro che, potendo beneficiare del decreto legislativo n. 677, non poterono entrare nell'albo speciale istituito con criterio più restrittivo.

Nel momento del trapasso dall'Amministrazione alleata a quella italiana, il Governo si preoccupò di sistemare definitivamente il personale insegnante di Trieste ed iniziò in primo luogo ad inviare i decreti di nomina a coloro che dal 1947 attendevano

l'applicazione del quadro speciale (sulla base del decreto legislativo n. 677) e predispose una legge per l'inclusione degli insegnanti nei ruoli speciali transitori a domanda (articolo 3, comma primo, legge 28 agosto 1954, n. 961). Che intenzione del Governo fosse quella di sistemare in ruolo tutti coloro che — in possesso dei richiesti requisiti — lo desideravano, appare evidente dalla relazione presentata dal Capo del Servizio ruoli speciali transitori, Gioacchino Di Stefano, al Ministero della pubblica istruzione, in data 12 marzo 1955. Al secondo capoverso di detta relazione si legge: « Dalla semplice lettura del citato articolo (articolo 3 della legge n. 961) può *prima facie* rilevarsi che, nella specie, trattasi di un vero e proprio inquadramento a domanda, sottratto ad ogni condizione di ordine oggettivo, quale, ad esempio, il reperimento di un numero determinato di posti e condizionato solo al possesso, da parte degli aspiranti, di alcuni requisiti sia particolari (residenza nel territorio libero di Trieste, servizio continuativo dal 1° ottobre 1948), che generali ». Più oltre il commendator Di Stefano dà ulteriori delucidazioni sul modo di reperimento delle cattedre per tutti gli aventi diritto.

La legge n. 961, che avrebbe pertanto sanato completamente la situazione del personale insegnante triestino, non è stata mai applicata per le interferenze di un gruppo di insegnanti giovani (e di conseguenza con minima anzianità di servizio) che non ne potevano beneficiare. Anche i decreti interministeriali per il quadro speciale, già in possesso degli aventi diritto, rimasero lettera morta.

Il Sindacato nazionale scuola media, più per accontentare i rimasti esclusi dalla legge n. 961, che per soddisfare le legittime attese di quanti dal 1947 (data del primo provvedimento legislativo) attendevano la realizzazione delle loro aspirazioni, appoggiò un progetto di legge (divenuto legge 13 marzo 1958, numero 248) che, al momento della sua approvazione, rese scontenti molti beneficiari della legge n. 961, in quanto il nuovo provvedimento reperiva un numero limitato di cattedre di ruolo speciale transitorio, esclu-

dendo dai ruoli, anziani ed ottimi insegnanti.

La legge n. 248 dettava norme per l'inquadramento nei ruoli speciali, ma abrogava la legge n. 961, ledendo legittimi interessi e tradendo quindi i principi costituzionali.

A tutt'oggi gli aventi diritto al quadro speciale (a norma del decreto legislativo n. 677) sono in attesa del decreto di nomina, dopo ben 16 anni dalla promulgazione del decreto stesso! Essi e gli iscritti all'albo (ordine n. 43) si trovano ancora in una situazione precaria perché annualmente spostati da una scuola all'altra, in quanto la norma contenuta nell'articolo 14 della legge n. 248 (« assegnazione al posto con carattere permanente ») non è stata attuata!

Si rende necessaria pertanto una norma di legge che sani definitivamente la situazione di tutti gli insegnanti triestini, altrimenti verrebbe tradito lo spirito delle disposizioni legislative precedenti (decreto n. 677, ordine n. 43, legge n. 961), che intendevano sistemare tutti coloro che erano in servizio dal 1948 e normalizzare finalmente la situazione della scuola triestina.

Il Consiglio di Stato, con sentenza emessa in data 27 novembre 1957 (Sezione IV, Presidente De Marco), stabilite le « preminenti ragioni sociali e politiche della legge 28 agosto 1954, n. 961 », precisa che « l'immissione nei ruoli dello Stato italiano rappresenta una legittima aspettativa degli aventi diritto alla suddetta legge ».

È pertanto necessario che tale « legittima aspettativa » non venga ulteriormente disattesa ed agli insegnanti, tante volte traditi nei loro diritti e nelle loro giuste rivendicazioni, sia resa finalmente giustizia.

Si deve inoltre ricordare che con legge 13 marzo 1958, n. 248, furono istituiti nelle scuole statali dell'ex territorio di Trieste i ruoli speciali transitori, quando ormai essi — istituiti nel resto del territorio nazionale con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, modificato in sede di ratifica con legge 24 dicembre 1954, n. 1634 — erano già stati soppressi con legge 12 agosto 1957, n. 799, la quale prevedeva che i posti di ruolo speciale transitorio fossero trasformati

in posti di ruolo ordinario e fossero assegnati a domanda ai docenti del soppresso ruolo speciale transitorio, che avessero determinati requisiti previsti dalla legge stessa.

Naturalmente di questo beneficio del passaggio in ruolo ordinario non poterono beneficiare gli insegnanti di ruolo speciale transitorio di Trieste.

Con legge 15 gennaio 1960, n. 16, furono modificate le condizioni per l'ingresso nel ruolo ordinario degli insegnanti di ruolo speciale transitorio. La suaccennata legge faceva riferimento agli insegnanti appartenenti ai ruoli speciali transitori di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 799; non faceva nessuna menzione degli insegnanti di ruolo speciale transitorio di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 248.

Perciò questi ultimi insegnanti non poterono beneficiare delle disposizioni della legge 15 gennaio 1960, n. 16.

Con il presente disegno di legge si propone appunto l'estensione delle disposizioni della legge 15 gennaio 1960, n. 16, agli appartenenti ai ruoli speciali transitori dell'ex territorio di Trieste. Si aggiungono inoltre alcune disposizioni a beneficio di determinate categorie di insegnanti del quadro e dell'albo speciali, che siano in possesso di determinati requisiti, quali risultano dagli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento.

In particolare, il disegno di legge al nostro esame prevede all'articolo 1 l'estensione ai professori attualmente in servizio, inquadrati nei ruoli speciali transitori del territorio di Trieste, dei benefici di cui alla legge 15 gennaio 1960, n. 16, cioè il collocamento nei ruoli ordinari e nei ruoli transitori ordinari ai sensi della legge 12 agosto 1957, n. 799, la quale convertiva, come dicevamo, i posti di ruolo speciale transitorio in posti di ruolo ordinario e prevedeva la collocazione degli insegnanti iscritti nei ruoli speciali transitori in quelli ordinari. Nella seconda parte dell'articolo 1 si fa cenno alla sistemazione degli insegnanti tecnico-pratici stabilendo anche per essi l'assunzione nei ruoli ordinari, di cui già beneficiano gli insegnanti del restante territorio nazionale.

L'articolo 2 riguarda invece i professori dell'albo speciale e del quadro speciale:

per essi si prevede il collocamento nel ruolo ordinario a determinate condizioni e a domanda, con decorrenza dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Questi professori, pertanto, andranno in ruolo con il 1966, purchè abbiano maturato nel frattempo i requisiti che sono richiesti, compreso il conseguimento dell'abilitazione. Lo stesso articolo 2, al comma terzo, prevede la possibilità di ingresso nel ruolo ordinario, per coloro che non abbiano ottenuto in un concorso per titoli ed esami a posti di insegnante tecnico pratico e di insegnante di arte applicata di ruolo ordinario almeno 60 punti con non meno di sei decimi dei voti assegnati a ciascuna prova di esame, mediante un esame consistente in una prova pratica, integrata da un colloquio. Anche questo è un beneficio che è stato già riconosciuto agli altri insegnanti del territorio nazionale.

All'articolo 3 si prevede che i professori di ruolo speciale transitorio non in possesso dell'abilitazione possano essere collocati nel ruolo ordinario previo conseguimento dell'abilitazione didattica ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440. La stessa facoltà di poter conseguire l'abilitazione didattica è riconosciuta agli insegnanti in attività di servizio iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale che, sprovvisti del titolo di abilitazione, presentino domanda per l'assunzione nelle cattedre e nei posti di ruolo ordinario. Infine, gli insegnanti iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale, non utilizzati in atto nell'insegnamento, debbono — in forza dell'ultimo comma di tale articolo — ai fini del collocamento, sostenere l'esame di abilitazione all'insegnamento a norma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

L'articolo 4 riguarda gli insegnanti elementari sia dell'albo speciale, sia del quadro speciale del territorio di Trieste, i quali saranno immessi nel ruolo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, e saranno collocati nei posti vacanti alla data del 1º ottobre 1965: tale data evidentemente dovrà essere sostituita con quella del 1º ottobre 1966. Per coloro che non potessero essere

nella prima applicazione della legge collocati nei ruoli con il 1° ottobre 1966 si prevede la facoltà del loro collocamento nei ruoli nella metà dei posti che si renderanno liberi di anno in anno, fino all'esaurirsi della graduatoria, che dovrà essere formata in base ai titoli di cultura, di servizio e di benemerenzza.

L'articolo 5, relativo al finanziamento, aveva suscitato inizialmente notevoli difficoltà da parte della 5ª Commissione, in quanto in esso si faceva riferimento a spese fisse e obbligatorie dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Allo scopo di superare tali difficoltà di carattere finanziario ho predisposto un nuovo testo dell'articolo in questione del seguente tenore:

« All'onere di lire 25.500.000 derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno 1965 si provvede mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965: lire 15.500.000 sul capitolo 1801, lire 1.500.000 sul capitolo 1861, lire 8.500.000 sul capitolo 2052.

All'onere di lire 102.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1966 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966: lire 62.000.000 sul capitolo 1801, lire 6.000.000 sul capitolo 1861, lire 34.000.000 sul capitolo 2052.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dato il ritardo che si è avuto nell'approvazione del presente disegno di legge, si rende inoltre necessario apportare alcune modifiche per quanto si riferisce alla decorrenza dei benefici previsti dal provvedimento stesso; propongo quindi di sostituire all'articolo 1, terzo comma, le parole « a decorrere dal 1° ottobre 1962 » con le altre « con decorrenza, agli effetti economici, dal 1° ottobre 1965 » e, analogamente, all'articolo 4, primo comma, le parole « con de-

correnza dal 1° ottobre 1962 » con le altre « con decorrenza, agli effetti economici, dal 1° ottobre 1965 ».

Sugli emendamenti da me elaborati la Commissione finanze e tesoro ha dato la sua adesione esprimendo il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, facendo seguito al parere in precedenza espresso sul disegno di legge n. 909, osserva quanto segue.

Al testo del disegno di legge, quale risulta trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, è stato proposto dal relatore, in seno alla Commissione di merito, un emendamento al terzo comma dell'articolo 1, tendente a sostituire le parole: « a decorrere dal 1° ottobre 1962 », con le altre: « con decorrenza, agli effetti economici, dal 1° ottobre 1965 ».

Del pari è stato proposto dal suddetto relatore un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 5, in base al quale all'onere derivante al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1965 si farebbe fronte mediante riduzione di tre capitoli di spesa discrezionale dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario medesimo. All'onere derivante, poi, per l'anno finanziario 1966, si provvederebbe mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione per il 1966.

Assicurazioni al riguardo sono state date a questa Commissione dal Ministero della spesa competente.

Quanto sopra rilevato, la Commissione finanze e tesoro comunica la sua non opposizione ai suddetti emendamenti e, subordinatamente al loro accoglimento da parte della Commissione di merito, la sua non opposizione all'ulteriore corso del provvedimento ».

Devo infine far presente agli onorevoli colleghi che in un secondo tempo è sorta però la preoccupazione che, lasciando l'articolo 1, terzo comma, così come risulta in base all'emendamento da me proposto, esso potrebbe essere inteso nel senso che venga a mancare a questi insegnanti la decorrenza agli effetti giuridici dei diritti acquisiti per servizio. Proporrei quindi di aggiungere alla

fine del terzo comma dell'articolo 1 il seguente periodo: « Ai fini della ricostruzione della carriera, valgono le norme contenute nell'articolo 6, comma secondo, della legge 12 agosto 1957, n. 799 », in modo da assicurare anche questi insegnanti (ve ne sono alcuni in servizio dal 1947) che il servizio da loro prestato nel quadro speciale, nell'albo speciale e nel ruolo speciale transitorio non resterà senza effetto a causa di una eventuale non favorevole interpretazione della legge stessa. In tal modo non si innova niente, ma si dà giustamente a costoro la facoltà di beneficiare di quanto hanno già potuto beneficiare tutti gli altri insegnanti del rimanente territorio nazionale.

Raccomando, dunque, l'approvazione del disegno di legge nel testo da me emendato.

P R E S I D E N T E . Desidero innanzi tutto ringraziare il senatore Limoni per la sua ampia e dettagliata relazione, nonché per tutto quello che ha fatto per agevolare l'iter del presente disegno di legge, che — come è noto — è stato molto travagliato.

Il provvedimento sta a cuore a tutta la Commissione e — se mi è consentito — anche al Governo: speriamo quindi che la Camera dei deputati sia in grado di approvarlo entro il 1965, poichè altrimenti il faticoso congegno che si è studiato per la copertura non sarebbe più valido e ci troveremmo nella condizione di non poter, ancora una volta, soddisfare le legittime aspettative dei valorosi insegnanti di Trieste.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Il Governo è senz'altro favorevole all'approvazione del presente disegno di legge.

F A R N E T I A R I E L L A . Dichiaro, anche a nome del Gruppo al quale appartengo, di essere favorevole al disegno di legge in esame, in quanto esso rappresenta un atto di giustizia nei confronti degli insegnanti di Trieste estendendo ad essi tutte quelle norme legislative di cui gli insegnanti del restante territorio nazionale hanno già avuto modo di beneficiare nel passato.

Vorrei però chiedere all'onorevole Ministro l'impegno di esaminare quanto prima

la possibilità di predisporre un analogo provvedimento per la provincia di Gorizia, nella quale pure — a quanto ci risulta — non sono state mai applicate le norme di cui trattasi.

Desidero inoltre chiedere un chiarimento all'onorevole relatore. Nell'articolo 5 del testo originario del provvedimento, soppresso dalla Camera dei deputati, era prevista una retrodatazione della nomina a tutti gli effetti giuridici al 1° ottobre 1948 per gli insegnanti in servizio continuativo: si dava cioè a questi maestri la possibilità, entro un anno dall'applicazione della legge, di fare domanda affinché il servizio prestato venisse riconosciuto fin dal 1° ottobre 1948 e ciò in applicazione dell'articolo 13 della legge 13 marzo 1958, n. 248, che non fu mai applicata — come è stato già rilevato dal senatore Limoni — nel territorio di Trieste. Vorrei quindi sapere se le modifiche proposte dall'onorevole relatore comprendono anche questo aspetto da me prospettato.

L I M O N I , *relatore.* All'articolo 1 ho proposto un emendamento relativo alla ricostruzione della carriera per timore che la legge non potesse essere interpretata in questo senso. Ora, la ricostruzione della carriera è un diritto che deriva agli insegnanti da altre leggi e ritengo, quindi, che sia ugualmente applicabile anche al caso prospettato dalla senatrice Ariella Farneti. Noi limitiamo la decorrenza soltanto agli effetti economici, per cui evidentemente rimane, per tutto il resto, la possibilità di beneficiare delle altre leggi esistenti, purchè gli interessati ne facciano richiesta.

Per quanto riguarda Gorizia, invece, desidero far presente che essa non ha attraversato le vicende giuridiche che ha attraversato Trieste e che gli insegnanti di questa provincia poterono beneficiare di tutte le leggi di cui beneficiarono dopo il conflitto tutti gli altri insegnanti del territorio nazionale.

P R E S I D E N T E . A questo proposito vorrei far osservare alla senatrice Farneti Ariella che il presente disegno di legge è di iniziativa parlamentare, per cui se esisto-

no motivi validi per l'adozione di analoghi provvedimenti per la provincia di Gorizia nulla vieta che venga presentato dagli onorevoli colleghi un apposito disegno di legge che affronti la questione.

L I M O N I, *relatore*. Condivido pienamente quanto suggerisce l'onorevole Presidente.

R O M A N O. Desidero precisare che nel corso della discussione che si è svolta alla Camera sul presente disegno di legge è stato presentato un ordine del giorno a firma dei deputati Seroni e Scionti che invitava il Governo a porre allo studio la questione relativa alla provincia di Gorizia. Quindi, evidentemente, il problema esiste.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. La presentazione dell'ordine del giorno dimostra anche, però, che non è possibile risolverlo con il presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Torno a ripetere che l'opposizione ha facoltà di presentare un apposito disegno di legge.

R O M A N O. Ho fatto quella osservazione perchè, come è noto, le proposte di iniziativa governativa vanno in porto con maggiore celerità delle altre!

D O N A T I. Desidererei un chiarimento a proposito dell'articolo 3; vorrei cioè sapere se gli insegnanti che in base a questo articolo verranno a fruire del diritto di conseguire l'abilitazione didattica hanno avuto lo stesso diritto nel 1957. La mia preoccupazione, infatti, è che concedendo a questi un secondo diritto al conseguimento della abilitazione didattica si possa riaprire una questione di carattere nazionale, che sarebbe bene evitare.

G U I, *Ministro della pubblica istruzione*. Faccio presente che la situazione di Trieste è assolutamente unica: nel territorio nazionale non esiste nessun'altra situazione uguale a quella di Trieste che, giuridicamente,

anche adesso rimane del tutto eccezionale. Le norme che si propongono con il presente provvedimento sono configurate soltanto per Trieste e non possono essere estese ad altre situazioni se non attraverso appositi provvedimenti.

S P I G A R O L I. Vorrei sapere dall'onorevole relatore se gli insegnanti che, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, potrebbero entrare in ruolo attraverso l'abilitazione didattica, una volta entrati in ruolo, godranno dello stesso beneficio della ricostruzione della carriera previsto dall'emendamento presentato all'articolo 1.

L I M O N I, *relatore*. Il senatore Spigaroli ripropone lo stesso quesito già in precedenza posto dalla senatrice Farneti. Rispondo ancora una volta in senso affermativo, poichè ritengo che, una volta nei ruoli, la ricostruzione della carriera per il servizio preruolo prestato da questi insegnanti dipenda da altre leggi.

S P I G A R O L I. Ma in questo caso non si tratta di servizio preruolo, ma di servizio di ruolo speciale transitorio: il servizio preruolo ha importanza solo ai fini economici e non ai fini della carriera. A me invece interessa sapere se questi insegnanti potranno godere del beneficio della retrodatazione ai fini giuridici, ai fini della carriera, così come ne potranno beneficiare gli insegnanti considerati all'articolo 1.

Desidererei questo chiarimento perchè si sono già verificate situazioni anomale a proposito dei ruoli speciali transitori: si sono visti cioè professori di questo ruolo con la idoneità che sono entrati nei ruoli ed hanno potuto beneficiare di una retrodatazione di due anni soltanto; mentre altri professori con minori titoli hanno avuto il beneficio di vedersi computati ai fini della carriera anche quattro anni, dal 1952 in poi.

È necessario tenere presente che gli insegnanti della restante parte del territorio nazionale, che sono entrati nei ruoli con gli stessi titoli, acquisendo cioè l'abilitazione didattica, hanno goduto del beneficio degli insegnanti di cui all'articolo 1: non vorrei

che venissero fuori in seguito altre richieste di adeguamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1960, n. 16, sono estesi ai professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge inquadri nei ruoli speciali transitori del territorio di Trieste, istituiti dalla legge 13 marzo 1958, n. 248.

Per il passaggio degli insegnanti tecnico pratici e degli insegnanti d'arte applicata dai predetti ruoli ai posti di ruolo ordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 12 agosto 1957, n. 799, e del successivo articolo 11, modificato dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1960, n. 16.

I suddetti professori in possesso di abilitazione e gli insegnanti tecnico pratici e di arte applicata sono collocati nel ruolo ordinario a decorrere dal 1º ottobre 1962.

Ricordo agli onorevoli colleghi che a questo articolo è stato presentato dal senatore Limoni un emendamento tendente a sostituire nell'ultimo comma le parole « a decorrere dal 1º ottobre 1962 » con le altre « con decorrenza, agli effetti economici, dal 1º ottobre 1965 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

È stato inoltre presentato sempre dal senatore Limoni un altro emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'ultimo comma il seguente periodo « Ai fini della ricostruzione della carriera valgono le norme contenute nell'articolo 6, comma secondo, dalla legge 12 agosto 1957, n. 799 ».

S P I G A R O L I . A mio avviso, l'espressione « Ai fini della ricostruzione della car-

riera » potrebbe incontrare obiezioni da parte della Commissione finanze e tesoro, poichè è evidente che la ricostruzione della carriera ha anche effetti economici oltre che giuridici.

P R E S I D E N T E . Faccio presente agli onorevoli colleghi che, se questo emendamento comporta effettivamente maggiori oneri, non è possibile procedere alla sua approvazione, poichè su di esso manca il parere della 5ª Commissione.

L I M O N I , relatore. I maggiori oneri, però, vi saranno eventualmente in seguito!

R O M A N O . Le modifiche riguarderanno il futuro: per il momento, quindi, non vi è nessuna variazione agli impegni di bilancio.

M O N E T I . A mio parere, l'emendamento proposto dall'onorevole relatore è opportuno. Comunque, per evitare il pagamento degli arretrati, a me sembrerebbe sufficiente aggiungere l'espressione « ai soli effetti giuridici ».

L I M O N I , relatore. A me pare che, avendo stabilito che agli effetti economici la legge ha decorrenza dal 1º ottobre 1965, si eviti la corresponsione degli arretrati.

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Ma l'emendamento ha un significato diverso!

R O M A N O . Allora si potrebbe dire: « Ai fini della ricostruzione della carriera e per i soli effetti giuridici ».

S P I G A R O L I . La ricostruzione della carriera ha effetto, però, soprattutto ai fini economici!

G U I , Ministro della pubblica istruzione. Temo che effettivamente la Commissione finanze e tesoro potrebbe al riguardo sollevare obiezioni che ritarderebbero ulteriormente l'approvazione del disegno di legge: per questo motivo e non per il suo spirito, non sarei molto favorevole all'emendamento in questione.

LIMONI, *relatore*. In considerazione delle perplessità suscitate, ritengo opportuno ritirare l'emendamento di cui trattasi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(E approvato).

Art. 2.

I professori in possesso di abilitazione comunque conseguita, gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata degli Istituti e scuole statali d'istruzione secondaria e artistica del territorio di Trieste iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 248, sono collocati, a domanda, da presentarsi nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, nel ruolo ordinario, con decorrenza dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge con la qualifica di straordinario.

L'inquadramento nel ruolo ordinario viene effettuato in corrispondenza del titolo di abilitazione posseduto. Nel caso di titolo abilitante in cattedre diverse l'inquadramento viene effettuato di ufficio dal Ministero in relazione delle esigenze di servizio.

Gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata, qualora non abbiano riportato in un concorso per titoli ed esami a posti di insegnante tecnico pratico e di insegnante di arte applicata di ruolo ordinario almeno 60 punti con non meno di sei decimi dei voti assegnati a ciascuna prova di esame, debbono sostenere un esame consistente in una prova pratica, integrata da un colloquio, secondo le modalità che saranno stabilite con apposita ordinanza del Ministero della pubblica istruzione.

I predetti professori, gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata saranno assegnati alla cattedre e ai posti vacanti negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria della Repubblica.

(È approvato).

Art. 3.

I professori di cui all'articolo 1 non in possesso di abilitazione, potranno, ai fini del collocamento nel ruolo ordinario, conseguire l'abilitazione all'insegnamento della disciplina o gruppo di discipline, cui si riferisce il posto occupato, in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303.

Le disposizioni previste dal precedente comma sono estese agli insegnanti iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale che, sprovvisti del titolo di abilitazione, presentano domanda per l'assunzione nelle cattedre e nei posti di ruolo ordinario.

Gli insegnanti di cui al comma precedente, in atto non utilizzati nell'insegnamento, debbono sostenere l'esame di abilitazione all'insegnamento a norma dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

DONATI. Desidererei precisare meglio l'obiezione che ho già sollevato in sede di discussione generale e che, per la verità, prende sempre più consistenza. All'articolo 2 e detto, fra l'altro, al primo comma « I professori in possesso di abilitazione comunque conseguita... »: ora, l'espressione « comunque » sta a significare che può essere stata conseguita anche come abilitazione didattica, dimostrando che questi insegnanti hanno avuto già la possibilità a suo tempo di conseguirla. Non vedo quindi per quale motivo si debba stabilire all'articolo 3 che « I professori di cui all'articolo 1 non in possesso di abilitazione, potranno, ai fini del collocamento nel ruolo ordinario, conseguire l'abilitazione all'insegnamento della disciplina... », dal momento che questi, avendo già avuto la possibilità di conseguire l'abilitazione, tuttavia non l'hanno conseguita.

LIMONI, *relatore*. Ma per conseguire l'abilitazione didattica gli insegnanti dove-

vano avere altri requisiti, che quelli di Trieste in quel momento potevano non avere.

D O N A T I . Gli insegnanti, in Italia, che non hanno potuto conseguire l'abilitazione didattica perchè allora non avevano gli anni di servizio necessari — che oggi, viceversa, hanno — sono moltissimi. Sorge, quindi, un problema di giustizia e non vorrei che una simile disposizione costituisse una premessa per riaprire il problema.

P R E S I D E N T E . Noi ci opporremo.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Torno a ripetere che si tratta di un provvedimento del tutto eccezionale in considerazione della particolare situazione in cui si è venuto a trovare il territorio di Trieste.

S P I G A R O L I . È necessario considerare che, in fin dei conti, gli insegnanti della restante parte del territorio nazionale hanno goduto di altre agevolazioni, di cui quelli del territorio di Trieste non hanno avuto la possibilità di godere. Respingheremo pertanto qualsiasi eventuale richiesta in questo senso da parte degli insegnanti del restante territorio italiano.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.
(*È approvato*).

Art. 4.

Gli insegnanti elementari iscritti nell'albo speciale e nel quadro speciale per il territorio di Trieste sono immessi con decorrenza dal 1° ottobre 1962 nel ruolo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 maggio 1947, n. 499, ratificato con legge 23 aprile 1952, n. 526.

Agli insegnanti di cui al precedente comma sono conferiti i posti vacanti alla data del 1° ottobre 1965 e successivamente la metà di quelli che risulteranno vacanti all'inizio di ogni anno scolastico.

Agli effetti di cui al primo comma del presente articolo il Provveditore agli studi

del territorio di Trieste forma una graduatoria di merito nella quale gli interessati sono iscritti nell'ordine determinato dalla valutazione dei titoli di cultura, di servizio e delle benemerienze. I criteri di valutazione sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione.

Analogamente a quanto proposto per l'articolo 1, il senatore Limoni propone a questo articolo un emendamento tendente a sostituire nel primo comma alle parole « con decorrenza dal 1° ottobre 1962 » le altre « con decorrenza, agli effetti economici, dal 1° ottobre 1965 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

È stato inoltre presentato, sempre dal senatore Limoni, un altro emendamento tendente a sostituire nel secondo comma le parole « alla data del 1° ottobre 1965 » con le altre: « alla data del 1° ottobre 1966 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 5.

All'onere di lire 146 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 per lire 89 milioni a carico del capitolo 78, per lire 9 milioni a carico del capitolo 91, per lire 5 milioni a carico del capitolo 126, per lire 10 milioni a carico del capitolo 132, per lire 27 milioni a carico del capitolo 129 e per lire 6 milioni a carico del capitolo 134 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione relativo allo stesso periodo e capitoli corrispondenti per l'esercizio 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

58ª SEDUTA (10 dicembre 1965)

Ricordo agli onorevoli colleghi che è stato presentato dal senatore Limoni un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« All'onere di lire 25.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1965 si provvede mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965: lire 15.500.000 sul capitolo 1801, lire 1.500.000 sul capitolo 1861, lire 8.500.000 sul capitolo 2052.

« All'onere di lire 25.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1966 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno

1966: lire 62.000.000 sul capitolo 1801, lire 6.000.000 sul capitolo 1861, lire 34.000.000 sul capitolo 2052.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari